

CONVENZIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Per la regolamentazione dei rapporti per la realizzazione, gestione, rendicontazione e controllo dell'operazione "Bonus elettrico a famiglie vulnerabili in condizioni di disagio economico" CUP I51C21000010006 – ASSE 8 "SAFE – FSE" e ASSE 9 "React – EU SAFE" – Azione "Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle famiglie vulnerabili particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia" del Programma Operativo PON Inclusione 2014-2020

tra

la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) (C.F. 80237250586) rappresentata dal dott. Paolo Onelli, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione III, individuata quale Autorità di Gestione (di seguito: "AdG") del Programma Nazionale Inclusione 2014-2020 domiciliato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma

e

la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) rappresentata dal Presidente nella persona del Prof. Avv. Antonio Colavecchio (di seguito detto "Beneficiario")

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

VISTO

- a) il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- b) il regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE e, in particolare, l'articolo 2 che aggiunge l'articolo 25 *ter* al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d) il citato articolo 25 *ter* del regolamento (UE) n. 1303/2013 che, in attuazione dell'iniziativa SAFE (*Supporting Affordable Energy*) prevede, tra l'altro, la possibilità di aiutare le famiglie vulnerabili a sostenere i costi del consumo energetico, anche in assenza di misure attive corrispondenti, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1304/2013 attraverso il sostegno sia del FESR sia del FSE o, nel caso di sostegno fornito dalle risorse REACT-EU, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 92 *ter*, paragrafo 9, terzo comma, stabilendo, altresì, che le operazioni per contrastare la crisi energetica:
 - sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2022;



- non devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - possono essere selezionate prima dell'approvazione del programma rivisto;
 - non devono essere obbligatoriamente a vantaggio dell'area del Programma;
- e) la Comunicazione della Commissione C(2022) 8836 final del 7 dicembre 2022 concernente gli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi 2014-2020;
- f) l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;
- g) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, n. 41 concernente la "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";
- h) il decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
- i) l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, che stabilisce, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità a 12.000 euro;
- j) l'articolo 1, comma 17, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 197 che stabilisce che per l'anno 2023 sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati i nuclei familiari con ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro;
- k) il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali";
- l) l'articolo 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con cui, tra l'altro, viene introdotto un automatismo del bonus per energia elettrica;
- m) la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (28 gennaio 2020, 14/2020/R/com, recante "Avvio di procedimento per l'attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157" (di seguito: deliberazione 14/2020/R/com);
- n) la deliberazione ARERA 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante "Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato";
- o) la deliberazione ARERA 29 dicembre 2020 595/2020/R/com recante "Aggiornamento, dal 1° gennaio 2021, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali";
- p) il documento per la consultazione di ARERA 9 giugno 2020, 204/2020/R/com, recante "Orientamenti in materia di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali nazionali";



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



- q) la deliberazione ARERA 23 febbraio 2021 63/2021/r/com “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico e relativi allegati”;
- r) l’articolo 51, commi 1 *bis*, 1 *ter* e 1 *quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce che i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di:
- spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell’ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE, sono trasferiti in una o più linee di intervento codificate su uno specifico conto corrente di tesoreria istituito presso il MEF, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento (comma 1 *bis*) e che con delibera CIPESS, adottata su proposta dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul suddetto conto corrente di tesoreria ferma restando la destinazione territoriale;
 - *“spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell’ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche europee di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all’articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;*
- s) la nota, prot. DPCOE-0007600, del 27 novembre 2023, con cui il Capo Dipartimento per le politiche di coesione ed il Ragioniere generale dello Stato invitano il Presidente della Cassa per i servizi energetici e ambientali a svolgere il ruolo di beneficiario nell’ambito dei programmi operativi 2014-2020 cofinanziati dai Fondi strutturali, per la rendicontazione delle spese sostenute per l’erogazione del bonus a favore delle famiglie vulnerabili in condizioni di disagio economico, in conformità con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013;
- t) la nota, prot. n. 41798 del 4 dicembre 2023, con cui CSEA conferma la propria disponibilità a rivestire il ruolo di beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella procedura relativa alla rendicontazione della misura del bonus sociale elettrico nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020;
- u) i criteri di selezione delle operazioni del PON Inclusionione 2014-2020 approvati durante il Comitato di Sorveglianza del 28 maggio 2015 e s.m.i.;
- v) il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
- w) il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022, n.13, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in particolare l’art. 10 che individua tra i compiti della Divisione III della Dir. Gen. Per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale quello di “Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



- Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +) Programmazione 2021-2027 Coordinamento e gestione”;
- x) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;
 - y) la deliberazione del 3 luglio 2023 307/2023/A, con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha nominato il Presidente del Comitato di gestione Prof. Avv. Antonio Colavecchio;
 - z) la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2023) 7515 del 20/11/2023 di approvazione della riprogrammazione del PON Inclusione - 2014-2020

CONSIDERATO CHE

- a) la proposta progettuale denominata *“Bonus elettrico a famiglie vulnerabili in condizioni di disagio economico”* è stata acquisita dall’Autorità di Gestione del PON Inclusione 2014-2020, con nota prot. 0042141-11-12-2023-U del 11 dicembre 2023;
- b) l’Autorità di Gestione del PON Inclusione 2014-2020 ha eseguito l’istruttoria della proposta progettuale e verificata con esito positivo la conformità con quanto previsto dall’articolo 25 *ter* del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché la coerenza con gli obiettivi del Programma (come da ultimo riprogrammato e approvato con decisione C(2023) 7515 del 20/11/2023) e la conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; ha approvato la suddetta proposta progettuale e ne ha disposto l’ammissione a finanziamento con atto protocollo 41/467 del 27 dicembre 2023;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Fa, altresì, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, l’allegata scheda operazione, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti senza necessità di espressa nuova sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 2

Beneficiario

È individuato, ai sensi dell’art. 2 par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, quale Beneficiario dell’operazione, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nella persona del Prof Avv. Antonio Colavecchio nominato legale rappresentante con la deliberazione del 3 luglio 2023 307/2023/A (di seguito detto “Beneficiario”).



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Art. 3

Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione, la gestione, la rendicontazione e il controllo dell'operazione "*Bonus elettrico a famiglie vulnerabili in condizioni di disagio economico*" nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PON Inclusione - 2014-2020 Assi Safe 8 "SAFE – FSE" e 9 "React-EU SAFE" Obiettivo 9.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale - Azione "Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle famiglie vulnerabili particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia". In particolare, l'oggetto della presente Convenzione consiste nel riconoscimento di un bonus a favore delle famiglie vulnerabili in condizioni di disagio economico mediante una apposita componente negativa a riduzione della spesa totale, che viene inserita nelle bollette emesse dall'impresa di vendita.

Art. 4

Termini di attuazione dell'operazione, durata e importo ammesso a finanziamento

Le attività devono essere realizzate coerentemente con quanto previsto nell'operazione approvata e coerentemente con la tempistica prevista dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli Orientamenti per la chiusura della programmazione 2014-2020. La presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di rimborso finale delle spese dovrà essere effettuata **entro 30 marzo 2024** per consentire all'Autorità di Gestione di svolgere i controlli di propria competenza e tutte le attività propedeutiche alla certificazione della spesa alla Commissione europea.

L'importo dell'operazione ammessa a finanziamento è pari ad euro 198.400.640,00 per Asse 8 e euro 22.622.000,00 per Asse 9 per un totale di € 221.022.640,00.

Art.5

Obblighi del Beneficiario

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario si obbliga a:

- a assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'operazione, i necessari raccordi con l'AdG, ai fini dell'attuazione dell'operazione ammessa a finanziamento sul PON Inclusione, come descritta nella relativa scheda allegata (allegato 1);
- b assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili previste dalla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali, ed in particolare il Reg. (UE) n. 1303/2013, il Reg. (UE) n. 1301/2013, il Reg. (UE) n. 1304/2013 e le successive modifiche e integrazioni ad essi apportate, in relazione all'operazione finanziata;
- c rispettare, ove applicabili, le indicazioni del PON Inclusione 2014-2020 in materia di aspetti trasversali, in particolare assicurare il rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di appalti, parità tra uomini e donne, non discriminazione, aiuti di stato, norme ambientali;
- d assicurare la coerenza delle procedure seguite con quanto previsto nel documento allegato (allegato 2);
- e dare piena attuazione all'operazione così come illustrato nella scheda allegata, ammessa a finanziamento dall'AdG del PON Inclusione 2014-2020;



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



- f dotarsi di una adeguata pista di controllo ai sensi dell'art. 25 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.i.i., secondo le indicazioni contenute nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PON Inclusionione 2014-2020;
- g utilizzare il sistema informativo del PON Inclusionione 2014-2020, istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III "Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza" del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii, messo a disposizione dall'AdG, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, se del caso i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'AdG;
- h fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti dall'Autorità di Gestione;
- i inoltrare, così come specificatamente indicato nel successivo art. 7 della presente Convenzione, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e i documenti giustificativi appropriati;
- j facilitare le verifiche della struttura competente dei controlli di I livello dell'AdG, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuate anche attraverso verifiche sul posto presso il Beneficiario;
- k garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale rispetto agli indicatori previsti nel PON Inclusionione 2014-2020 Assi SAFE 8 "**SAFE – FSE**" e 9 "**React – EU SAFE**" e nell'operazione e assicurare la fornitura dei dati ai fini dell'inserimento nel sistema informativo e gestionale del Programma nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'AdG;
- l garantire che l'AdG riceva tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione all'operazione finanziata;
- m garantire, per quanto applicabile, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione relativamente alle responsabilità dei beneficiari previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII - punto 2.2 e le disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 e previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 115, punto 4;
- n adempiere alle indicazioni tecniche inerenti la trasmissione dei dati all'AdG per alimentare il portale unico nazionale ex art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 individuato dall'Accordo di Partenariato, paragrafo 4.2, nel portale OpenCoesione;
- o fornire i documenti e le informazioni necessarie, in relazione all'operazione finanziata, secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti europei, dal Programma Operativo, dall'AdG per tutta la durata dell'operazione;
- p informare tempestivamente l'AdG in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sulle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PON Inclusionione - 2014-2020 garantendo al tempo stesso la capacità del Beneficiario di continuare ad adempiere agli obblighi convenuti;
- q garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informate l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Audit e l'Autorità di Certificazione sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo notificati al beneficiario che dovessero interessare le attività oggetto dell'operazione, nel rispetto del segreto istruttorio;



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



- r garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute ai sensi dell'articolo 140 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- s comunicare all'AdG le eventuali irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e porre in essere le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa AdG secondo i criteri indicati nell'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati alle società di distribuzione;
- t fornire, su richiesta dell'AdG, le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- u partecipare, ove richiesto, al Comitato di Sorveglianza o ad altre riunioni convocate dall'AdG.

Art. 6

Obblighi in capo all'Autorità di Gestione

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'AdG si obbliga a:

- a garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, la verifica e la rendicontazione delle spese;
- b assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'AdG, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento n. 1303/2013, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli di primo livello, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
- c fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PON Inclusionione FESR-FSE 2014-2020, in coerenza con il modello di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014 e ss.mm.ii.;
- d informare il Beneficiario in merito a eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PON Inclusionione 2014-2020 che possano avere ripercussioni sull'operazione gestita dallo stesso;
- e informare il Beneficiario dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni finanziate dal Programma e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII, punto 3.2;
- f assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 7

Procedura di rendicontazione della spesa

Il Beneficiario dovrà inoltrare, entro la data di cui al precedente art. 4, la rendicontazione delle spese (domanda di rimborso) comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, corredata dell'elenco dei POD attribuiti al programma.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Le spese incluse nelle domande di rimborso del Beneficiario presenti sul sistema informativo del PON Inclusione saranno oggetto di controllo di I livello a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Le spese incluse nelle domande di rimborso del Beneficiario potranno essere sottoposte alle verifiche sul posto, a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 8

Variazioni dell'operazione

Il Beneficiario può proporre variazioni alla scheda operazione che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'AdG.

L'AdG si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività dell'operazione non autorizzate.

L'AdG si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica all'operazione che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, previa consultazione con il Beneficiario.

Le modifiche alla scheda operazione non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

Art. 9

Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Beneficiario, dovrà essere rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

A tal fine il Beneficiario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'AdG, a recuperare le somme indebitamente corrisposte alle società di distribuzione.

Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 10

Risoluzione di controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 11

Risoluzione per inadempimento

L'AdG potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa AdG degli obblighi imposti dalla normativa europea.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Art. 12

Diritto di recesso

L'AdG potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 13

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'operazione, tutte le comunicazioni con l'AdG del PON Inclusione devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

La Convenzione, firmata digitalmente dalle parti, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 14

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme europee e nazionali di riferimento.

Art. 15

Efficacia

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

Roma, data della firma digitale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale**

Il Direttore Generale

Paolo Onelli

**Cassa per i servizi energetici e ambientali
(CSEA)**

Prof. Avv. Antonio Colavecchio

** La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*